



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO**

OLBIA

ORDINANZA

**Disposizioni in materia di “*maritime security*” nell’ambito del
Compartimento Marittimo di Olbia**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di Olbia, in qualità di Autorità Designata per la materia della “maritime security”:

- VISTO il Capitolo XI-2 – Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima - della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTA la Regola 2 del Capitolo XI-2 della SOLAS 74 (come emendata) che prevede l'applicabilità del Capitolo XI-2 e del Codice ISPS a tutte le navi da passeggeri in navigazione internazionale, comprese le unità veloci, a tutte le navi da carico di stazza lorda superiore alle 500 GT, in navigazione internazionale comprese le unità veloci ed alle unità mobili di trivellazione (MODU);
- VISTO il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante “Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) Rev. 2 approvato con D.M. 299 del 2 dicembre 2024.
- VISTE le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed in particolare la circolare titolo “Security” n. 31 in data 9/6/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
- VISTO il D.M. 20/11/1975 e la circolare n.5208179 del 23/12/1975 del Ministero Marina Mercantile “Rilascio tessere di libero accesso nei porti nazionali”;

- VISTA l'ordinanza n. 17/2023 in data 28/03/2023 con la quale sono state disciplinate le modalità di richiesta dei permessi di accesso in porto e negli impianti portuali ricompresi nel compartimento marittimo di Olbia;
- VISTA la propria Ordinanza 46/2024 in data 9 luglio 2024 con la quale è stato approvato il regolamento di utilizzo del sistema informatico PMIS 2 per le pratiche amministrative relative all'arrivo, sosta e partenza delle navi nel/dal porto di Olbia;
- VISTI gli articoli 17, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il Decreto Dirigenziale 349/2013 in data 3 aprile 2014 recante "Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti alla materia della sicurezza della navigazione (safety) e alla sicurezza marittima (maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria";
- VISTE le vigenti valutazioni di sicurezza del porto di Olbia e Golfo Aranci (PSA);
- VISTO il vigente piano di sicurezza del porto di Olbia (PSP);
- VISTO i vigenti decreti del Capo del Compartimento Marittimo di Olbia – Autorità Designata con cui sono stati aggiornati i confini dei porti ricadenti nella propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Direttiva 2005/65/CE;
- VISTI i vigenti Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) presenti nel Compartimento Marittimo di Olbia;
- CONSIDERATA la necessità di raccogliere in una disciplina organica le misure di "maritime security" vigenti e da adottare nel Compartimento Marittimo di Olbia allo scopo di mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri, delle merci e delle infrastrutture portuali;
- RITENUTO opportuno rafforzare gli strumenti a disposizione affinché siano più efficacemente effettuate le attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in questione e quindi efficientare i sistemi di prevenzione e sanzionatorio;

RENDE NOTO

A decorrere dalla data di emissione, è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per il Compartimento Marittimo di Olbia, l'applicazione della normativa di "*maritime security*", con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente ordinanza disciplina inoltre l'applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203.

La "*maritime security*" si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Olbia in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP). Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tese, innanzitutto, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di

sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati e che si concretizza nell'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Olbia.

E, pertanto,

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini delle misure di *maritime security* applicabili nel porto di Olbia, valgono le seguenti definizioni, così come derivate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) citati in premessa.
 - a) **Autorità Designata:** Il Capo del Compartimento Marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all'interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;
 - b) **Porto di Olbia e Golfi Aranci:** l'area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con D.M. datato 3 maggio 2001 recante i limiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, oggi ricompresi nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
 - c) **Agente di sicurezza del porto (PSO):** punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Olbia;
 - d) **Piano di Sicurezza del Porto (PSP):** piano elaborato dalla Capitaneria di porto di Olbia sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall'Autorità di Sistema Portuale ed approvato dal Prefetto. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;
 - e) **Impianto portuale (*port facility*):** luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Olbia in qualità di Autorità Designata;
 - f) **Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP):** piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
 - g) **Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO):** la persona Designata dal terminalista come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di

sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;

- h) **Aree portuali comuni:** le aree ricadenti all'interno del porto di Olbia e Golfo Aranci, come definito, ma non ricadenti all'interno degli impianti portuali (*port facility*) di cui all'allegato A1/A2/A3;
- i) **DOS (Dichiarazione di sicurezza):** l'accordo raggiunto tra la nave ed un impianto portuale o un'altra nave con la quale la prima si interfaccia e nel quale vengono specificate le misure in materia di security che ciascuna parte è tenuta ad attuare;
- j) **Ufficiale di sicurezza della nave (SSO):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è Designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale;
- k) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC. LEV. 1 – 3);
- l) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):** l'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- m) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23 maggio 1980 n°313;
- n) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12 dicembre 2002), nella sua versione aggiornata.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Il regime di “*maritime security*” di cui alla presente ordinanza si applica alle aree portuali comuni, così come sopra definite, ed alle *port facilities* presenti nel Compartimento Marittimo di Olbia. Ai sensi del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, non si applica alle navi da guerra e da trasporto di truppe, alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, alle navi senza propulsione meccanica, alle navi di legno di costruzione primitiva, alle imbarcazioni da pesca o alle imbarcazioni non impegnate in attività commerciale.
- 2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 – Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

- 3.1 Accesso all'interno dei confini degli impianti portuali (Impianti ITOLB-0002 ITOLB-0003 ITGAI-0001)

Gli impianti portuali di Olbia e Golfo Aranci sono suddivisi in un'area aperta al pubblico e un'area ad accesso ristretto (Vedasi Allegato A1/A2/A3).

Fatte salve eventuali prescrizioni derivanti da altre normative, nella prima zona è consentita la libera circolazione fino a quando gli organi competenti non valutino necessarie restrizioni utili alla tutela della sicurezza dell'impianto stesso, nella seconda zona invece sono previste delle specifiche procedure al fine di garantire il controllo degli accessi sia dei soggetti a piedi che con i veicoli al seguito e che a vario titolo hanno interesse ad accedere all'impianto portuale.

3.2 Ingresso nell'“Area ad accesso ristretto” (Impianti ITOLB-0002 ITOLB-0003 ITGAI-0001)

I soggetti di cui alle lett. A), e B) della Parte IV – Sez. A – Punto 4.1 del P.N.S.M. (rispettivamente Ispettori D.A.O., Personale delle Forze di Polizia, delle Dogane, e delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo), possono accedere nell'Area ad accesso ristretto, anche con veicoli di servizio, secondo le modalità stabilite dalle predette norme.

Eventuali veicoli privati al seguito degli stessi potranno essere autorizzati all'ingresso in seguito alle valutazioni delle Autorità a ciò preposte.

L'ingresso nell'Area ad Accesso ristretto è consentito altresì alle seguenti categorie di persone:

1. Passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio, con o senza veicolo al seguito.
2. Personale dei servizi tecnico nautici appartenenti alla Corporazione dei Piloti, al Gruppo Ormeggiatori e personale imbarcato sui rimorchiatori portuali, per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali.
3. Personale facente parte degli equipaggi delle navi presenti in porto.
4. Operatori Portuali, ovvero tutti quei soggetti, diversi da quelli sopraccitati, che svolgono, a vario titolo, la loro attività presso l'Impianto Portuale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - Personale dipendente del Corpo Piloti che NON riveste la qualifica di Pilota;
 - Personale del Gruppo Ormeggiatori che NON riveste la qualifica di Ormeggiatore;
 - Personale dipendente da Agenzie Marittime Raccomandatarie;
 - Personale delle Imprese autorizzate ai sensi dell'Art. 16 della L. 84/94;
 - Personale delle Compagnie di Navigazione operante a terra in assistenza alle proprie navi;
 - Personale di altro genere che svolge la propria attività lavorativa all'interno dell'area ad accesso ristretto (ad esempio guide turistiche impiegate nelle escursioni dei passeggeri delle navi da crociera).
 - Fornitori di beni e servizi che svolgono, a vario titolo, la loro attività commerciale presso l'Impianto Portuale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - Chimici iscritti ai registri dei “Chimici del Porto”;
 - Personale dipendente di Enti Tecnici di Classifica;
 - Fornitori di beni diversi per le navi o per le attività presenti nell'Impianto Portuale;
 - Personale di Ditte/Imprese che svolgono servizi di interesse generale (quali, ad esempio, il ritiro rifiuti o la pulizia delle aree portuali);
 - Tecnici / Manutentori / Ispettori di vario genere che devono operare nell'Impianto Portuale o a bordo delle navi;
 - Personale di imprese di trasporto che ha necessità di accedere all'interno dell'Area ad accesso ristretto per carico/scarico di particolari tipologie di merce e/o di veicoli

per i quali si renda necessaria la supervisione delle operazioni portuali effettuate dalle Imprese autorizzate ai sensi dell'Art. 16 della L. 84/94.

3.3 Procedure per l'accesso di persone e mezzi in possesso di titolo di viaggio per l'imbarco sulle navi

Tutti i passeggeri, compresi i minori (con o senza veicoli al seguito), possono accedere all'Area ad accesso ristretto dei citati impianti solo se muniti di regolare titolo di viaggio, anche se cumulativo, contenente i dati identificativi dei soggetti e dei veicoli eventualmente al seguito e che dovrà essere esibito unitamente a un valido documento d'identità al fine di riscontrarne la corrispondenza, in accordo con quanto stabilito dal P.N.S.M. e dalle normative vigenti in materia di *maritime security*.

3.4 Per l'accesso in porto ed ai relativi impianti portuali gli equipaggi e i passeggeri delle navi presenti in porto possono esibire il titolo identificativo rilasciato dal vettore secondo il piano di sicurezza della nave.

3.4.1 Se il titolo identificativo rilasciato dal vettore risulta privo di scadenza, di fotografia e/o di generalità del possessore nonché in mancanza di sistemi di lettura dei dati eventualmente estraibili/leggibili elettronicamente dal titolo stesso (*badge*), esso deve essere accompagnato da un documento o titolo di viaggio utile per l'identificazione e la verifica dell'iscrizione nelle liste di equipaggio e dei passeggeri.

3.5 Procedure per l'accesso negli impianti di altri porti del Compartimento Marittimo di Olbia

L'ingresso negli impianti portuali degli altri porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Olbia è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza dei singoli impianti portuali (P.F.S.P.) come approvati.

Articolo 4 - Controllo degli accessi

4.1 Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere agli impianti portuali muniti di Piani di Sicurezza approvati (PFSP) in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali (allegato B1/B2/B3) ed al personale di *security* ivi preposto, e debitamente autorizzato, i titoli di accesso e/o i documenti di cui all'articolo 3.

4.2 Gli stessi soggetti possono essere sottoposti dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto e nel rispetto delle attribuzioni di legge.

Sono esclusi gli appartenenti ad Enti e Comandi di cui al punto 3.2 che vi accedono nell'esercizio delle rispettive funzioni.

4.3 Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di *security* degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di *security* approvati in base alla normativa vigente, mediante l'impiego di *metal detector*, apparecchiature RX o similari e sistemi di rilevamento di esplosivi ove presenti.

- 4.4 Chi intende accedere alle aree portuali di Olbia accetta implicitamente di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.

Articolo 5 – Obblighi del personale con compiti di security

- 5.1 L'agente di sicurezza del porto, gli agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSO), nonché tutto il personale con compiti di "*maritime security*", sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata e/o dall'Autorità di Sicurezza del Porto in materia. In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose, con particolare riguardo a quanto previsto al para 4.4.

Articolo 6 – Esercitazioni ed addestramenti

- 6.1 Ogni impianto portuale deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B 18.6) e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – par. 5.2.5.3).
- 6.2 Deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.5) e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – par. 5.2.5.4).
- 6.3 Tutti gli impianti portuali partecipano, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di *security* organizzate da questa Autorità Designata in cooperazione con gli altri enti competenti.
- 6.4 Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

Articolo 7 – Autovalutazione ed audit interni

- 7.1 A norma del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, i PFSO devono svolgere, al termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati all'Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- 7.2 Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.

- 7.3 In ossequio alle disposizioni contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – 4.4), il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura dell'impianto portuale.

Articolo 8 – Livelli di security

- 8.1 Il porto e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI-2 della convenzione SOLAS ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. E' dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
- 8.2 Tutte le navi che scalano gli impianti presenti nel Compartimento Marittimo di Olbia devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della *Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS*, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità Designata prima di entrare nell'impianto portuale o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.

Articolo 9 – Dichiarazione di sicurezza (DOS)

- 9.1 Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
- a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi soggette all'applicazione del Codice ISPS ai lavori, qualora non sia presente un Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) approvato, la DOS sarà sottoscritta dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC 1111, annessa alla circolare titolo "Security" n° 03, del 28 giugno 2004;
 - c) la nave è destinata all'ormeggio presso una banchina pubblica non inserita nel PFSP. In tal caso la DOS sarà redatta a cura del PSO;
 - d) la nave non soggetta alla regola 2 del Capitolo XI/2 della SOLAS, citata in premessa, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
 - e) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.
- 9.2 La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code (allegato C).

- 9.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
- 9.4 Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
- 9.5 Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
- 9.6 Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 10 – Altri obblighi per gli impianti portuali

- 10.1 Gli impianti portuali registrano e comunicano all'Autorità Designata qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza. In particolare, ogni tipo di incidente di security, indipendentemente dalla qualifica dello stesso (grave o di minore gravità) dovrà essere comunicato immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia.
- 10.2 Il PFSO è tenuto ad aggiornare l'Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale perché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.

Articolo 11 – Obblighi per le navi dirette ad impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Olbia

- 11.1 Le navi dirette ad un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Olbia, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, ovvero, durante il viaggio, non appena un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Olbia sia individuato come terminal di scalo, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 del Cap XI- 2 della SOLAS 74 come emendata (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) nonché l'art.6.1 del Regolamento (CE) n. 725/2004 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro), attraverso la compilazione del format denominato *ship pre-arrival security information form* (allegato D) completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 3 aprile 2013. Dette informazioni, ai sensi dell'Ordinanza 97/2017 di questa Capitaneria di porto citata in premessa, dovranno essere inviate mediante l'apposita funzione del sistema informatico PMIS 2. Qualora la nave non fornisse o si rifiutasse di fornire tali informazioni, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.
- 11.2 In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l'Autorità Designata può disporre lo spegnimento dell'apparato AIS alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio negli impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Olbia.

11.3 Le navi di cui all'art. 11.1 sono assoggettate a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati – D.A.O. (Duly Authorized Officers) al fine di verificare che a bordo della nave vi sia un certificato internazionale di sicurezza della nave (ISSC) ovvero un certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (HSSC) in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte “A” del Codice ISPS, che se valido sarà accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal Capitolo XI – 2 SOLAS o della parte “A” del Codice ISPS.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati – D.A.O. (Duly Authorized Officers) imporranno in relazione a tale nave una o più misure di controllo come segue:

- Ispezione della nave;
- Detenzione della nave;
- Restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
- Espulsione della nave dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

11.4 Considerata l'elevata frequenza dei viaggi in servizio di linea effettuata dalle navi passeggeri in viaggi nazionali di classe “A”, visto l'articolo 7.1 del Regolamento (CE), al fine di non appesantire le procedure di accesso in porto, i servizi di linea in questione, possono essere esentati dall'obbligo di cui si tratta subordinatamente al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. le società di navigazione esercenti i servizi di linea (di seguito denominate semplicemente “società”) che intendono avvalersi della facoltà in questione, devono farne richiesta al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio II Sicurezza della Navigazione, tramite la Capitaneria di porto di Olbia;
2. le società devono predisporre e mantenere costantemente aggiornato un elenco delle navi interessate dall'esenzione in questione con i relativi servizi di linea; tale elenco deve essere trasmesso al succitato Reparto VI ed alle Autorità Marittime coinvolte nel servizio di linea esentato;
3. le società devono tenere a disposizione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Autorità Marittima del porto di arrivo le informazioni previste dalla Regola XI – 2/9 2.1 della Convenzione Solas 74, come emendata, per ciascun viaggio effettuato;
4. le società devono predisporre un idoneo sistema interno diretto a garantire, 24 ore su 24 ore, la continua disponibilità delle informazioni in questione per l'immediata trasmissione alla Centrale Operativa del Comando Generale ed a questa Autorità Marittima a semplice richiesta anche verbale. Le stesse società devono comunicare i recapiti telefonici, di telefax o di posta elettronica presso i quali può essere effettuata la richiesta di cui sopra;

5. questa Autorità Marittima si riserva di effettuare, prima della concessione dell'esenzione e, successivamente, ogni 6 (sei) mesi l'esistenza e il mantenimento delle condizioni sopra riportate.

Articolo 12 – Disposizioni particolari per le marine ed i circoli nautici

12.1 Le marine ed i circoli nautici presso i quali abitualmente ormeggino unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche", di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi di apposito piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) a seguito di aggiornamento della valutazione di sicurezza.

12.2 Qualora invece detti marine e circoli nautici siano interessati solo saltuariamente dallo scalo delle unità di cui al precedente punto e, precisamente in numero uguale o inferiore alle 12 unità all'anno e diverse da navi passeggeri e dalle altre tipologie previste dalla circolare titolo "Security" n. 31 in data 9/6/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli ufficiali di sicurezza di bordo mediante la redazione della DOS di cui al precedente articolo 9.

Al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui alla summenzionata circolare, i citati sorgitori, dovranno, altresì:

- entro il 30 maggio di ogni anno comunicare le previsioni d'accosto per l'intera stagione di unità soggette a ISPS;
- comunicare con cadenza mensile a questa Autorità Designata l'elenco delle unità soggette ad ISPS che effettivamente hanno scalato tali porti comprensivo della provenienza delle stesse.

Articolo 13 –MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI RICOMPRESI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI OLBIA

13.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nei punti da 13.2 a 13.5 del presente articolo si applicano a tutte le persone titolate ad accedere a bordo delle navi ovvero agli impianti portuali **come definiti dal Reg. CE 725/2004** ubicati nei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Olbia, che svolgono un'attività professionale o lavorativa a bordo delle navi o all'interno delle port facilities.
2. Le predette disposizioni non si applicano a:
 - Personale delle Forze di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessita di accedere agli impianti portuali e a bordo delle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nell'assolvimento delle proprie funzioni;
 - Personale dei servizi tecnico-nautici del porto come individuati nell'art. 14 della Legge 84/1994;
 - Personale dell'Autorità Marittima, dell'Autorità di Sistema Portuale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle Dogane nonché alle Guardie Giurate impiegate nei servizi in ambito portuale;
 - Gli equipaggi delle navi ed i relativi familiari in caso di imbarco, purché in possesso di autorizzazione all'accesso rilasciata dall'impianto portuale e dal bordo purché muniti di idoneo documento di riconoscimento;

- I passeggeri in imbarco, purché muniti di titolo di viaggio e idoneo documento di riconoscimento;
- Gli equipaggi e relativi familiari ed i passeggeri già imbarcati in caso di temporaneo sbarco e rientro a bordo, purché compresi nella lista equipaggio nave o nella lista passeggeri;
- I rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.

13.2 Individuazione attività professionali

1. In attuazione alle disposizioni contenute nel PNSM come emendato, tutti coloro che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno di una port facility sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background check).
2. Sono identificati quali lavoratori "stabili" all'interno della port facility ovvero di una nave:
 - a) Personale dipendente dell'Agenzia marittima che accede all'impianto portuale per attività connesse ai compiti di agenzia;
 - b) Chimici del porto;
 - c) Personale del Servizio Integrativo Antincendio in ambito portuale (qualora istituito);
 - d) Personale delle Imprese portuali ex artt. 16 e 17 della Legge 84/1994 nonché delle imprese in possesso di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994;
 - e) Personale delle società che hanno la sede all'interno della Port Facility;
 - f) Personale delle società concessionarie di impianti portuali;
 - g) Personale delle società concessionarie di beni e servizi pubblici e privati;
 - h) Imprese che eseguono lavori in appalto per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ovvero di altre Amministrazioni o Enti pubblici e di concessionari privati;
 - i) Spedizionieri.
3. In linea generale, la natura occasionale e/o stabile degli accessi è definita in base al criterio di prevalenza determinato in base al numero delle presenze/accessi negli impianti portuali ovvero a bordo, stabilito in almeno 10 giorni nel mese e almeno 40 giorni nell'anno.
4. Fermo restando il criterio di cui al precedente Punto 3, tutti coloro che occasionalmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno di una port facility sono sottoposti alle procedure di controllo ai fini del rilascio dei permessi temporanei/giornalieri di cui alle disposizioni previste nei rispettivi PFSP.
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono identificati quali lavoratori "occasionalisti" all'interno di una Port Facility ovvero di una nave:
 - a. Personale tecnico e fornitori di beni e servizi (es. riparazioni navali, compensatori di bussole, service equipaggiamenti nave etc.)
 - b. Personale degli Organismi tecnici riconosciuti;
 - c. Autotrasportatori.

13.3 - Porti rientranti nella giurisdizione dell'A.d.S.P. - Modalità di rilascio

1. Nei porti del Compartimento Marittimo di Olbia, **rientranti nella giurisdizione dell'A.d.S.P.** (Olbia e Golfo Aranci) il rilascio del tesserino per l'accesso a bordo, ovvero all'interno degli impianti portuali limitatamente alla c.d. "area ad accesso ristretto", per i lavoratori stabili di cui al precedente punto 13.2, è subordinato al superamento dei controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. background check).

2. La società/datore di lavoro presenta all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tramite il portale SUAMS, al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso all'impianto portuale (o agli impianti portuali) dove opera, la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Fototessera del lavoratore (inquadrato di fronte ed a capo scoperto) in formato elettronico;
 - b. Copia del documento di identità in corso di validità (per i cittadini stranieri copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle vigenti norme);
 - c. Autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni, secondo le modalità previste dal DPR 445/2000;
 - d. Autocertificazione carichi pendenti in apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
 - e. Per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di sei mesi, residenti all'estero, una certificazione (o attestazione) rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, conforme all'originale nelle modalità previste dall'art.33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - f. File in formato Excel, debitamente compilato, denominato "Richiesta di permesso accesso nel Porto di Olbia, scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere i dati all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ai fini delle verifiche di competenza.
4. In caso di esito positivo l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna emette il tesserino di accesso alle Port Facility. In caso negativo l'istanza viene rigettata. I tesserini rilasciati devono essere registrati elettronicamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e resi disponibili per gli eventuali controlli dell'Autorità competente.
5. La società/datore di lavoro ne cura la consegna ai diretti interessati.

13.4 - Modalità di rilascio del tesserino per gli altri porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Olbia

1. Il rilascio del tesserino per l'accesso a bordo ovvero all'interno dell'impianto portuale, per i lavoratori stabili di cui al precedente punto 13.2, è subordinato al superamento dei controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. *background check*).
2. Al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso all'impianto portuale dove opera, la società/datore di lavoro presenta all'Autorità Marittima competente, a mezzo P.E.C. (dm.olbia@pec.mit.gov.it ovvero cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it) la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Fototessera del lavoratore (inquadrato di fronte, ed a capo scoperto) in formato elettronico;
 - b. Copia del documento di identità in corso di validità (per i cittadini stranieri copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle vigenti norme);
 - c. Autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal DPR 445/2000;
 - d. Autocertificazione carichi pendenti in apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Autorità Marittima di Olbia/Golfo Aranci (All. E)
 - e. Per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di sei mesi, residenti all'estero, una certificazione (o attestazione) rilasciata dalla competente autorità dello stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art.33 del DPR 445/2000, di

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- f. File in formato Excel, debitamente compilato, denominato "Richiesta di permesso accesso nel Porto di Porto Cervo", scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito dell'Autorità Marittima di Olbia/Golfo Aranci (All. F).
3. L'Autorità Marittima, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima i dati ai fini della verifica di competenza.
4. In caso di esito positivo, l'Autorità Marittima emette il tesserino di accesso alla Port Facility; in caso negativo l'istanza viene rigettata. I tesserini rilasciati devono essere registrati dall'Autorità Marittima e resi disponibili per gli eventuali controlli.
5. La società/datore di lavoro ne cura la consegna ai diretti interessati.

13.5 Modalità di rinnovo

1. Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo *background check* che va ripetuto ogni 5 anni, con le modalità di cui ai precedenti punti 13.3 e 13.4
2. A tal fine la società/datore di lavoro deve presentare le richieste per il personale interessato, complete della documentazione prevista, almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
3. All'atto della ricezione del tesserino rinnovato la società/datore di lavoro provvede a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.

13.6 Smarrimento/furto

1. In caso di smarrimento o furto la società/datore di lavoro presenta richiesta per un nuovo rilascio allegando la denuncia dell'interessato effettuata presso gli uffici di Polizia.
2. L'Autorità di Sistema Portuale/Autorità Marittima provvede al rilascio del documento rinnovato riportando la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

13.7 Aggiornamento dati

1. Qualsiasi variazione dei dati riportati sul tesserino (e dichiarati dall'interessato al momento della richiesta di rilascio), dovrà essere comunicata senza ritardo al soggetto che ha rilasciato il tesserino, che provvede al rilascio di un nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente.
2. Il tesserino è sospeso e/o ritirato a seguito del venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio o in caso di uso abusivo dello stesso.
3. Il tesserino di accesso di cui alla presente Ordinanza deve essere sempre esposto.

Articolo 14 – Disposizioni abrogative

Sono espressamente abrogate:

1. Ordinanza n. 66/2005 in data 03/08/2005;
2. Ordinanza n. 17/2023 in data 28/03/2023
3. Qualsiasi altra disposizione eventualmente difforme o in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 15 – Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

15.1 I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione.

15.2 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui diffusione sarà assicurata mediante:

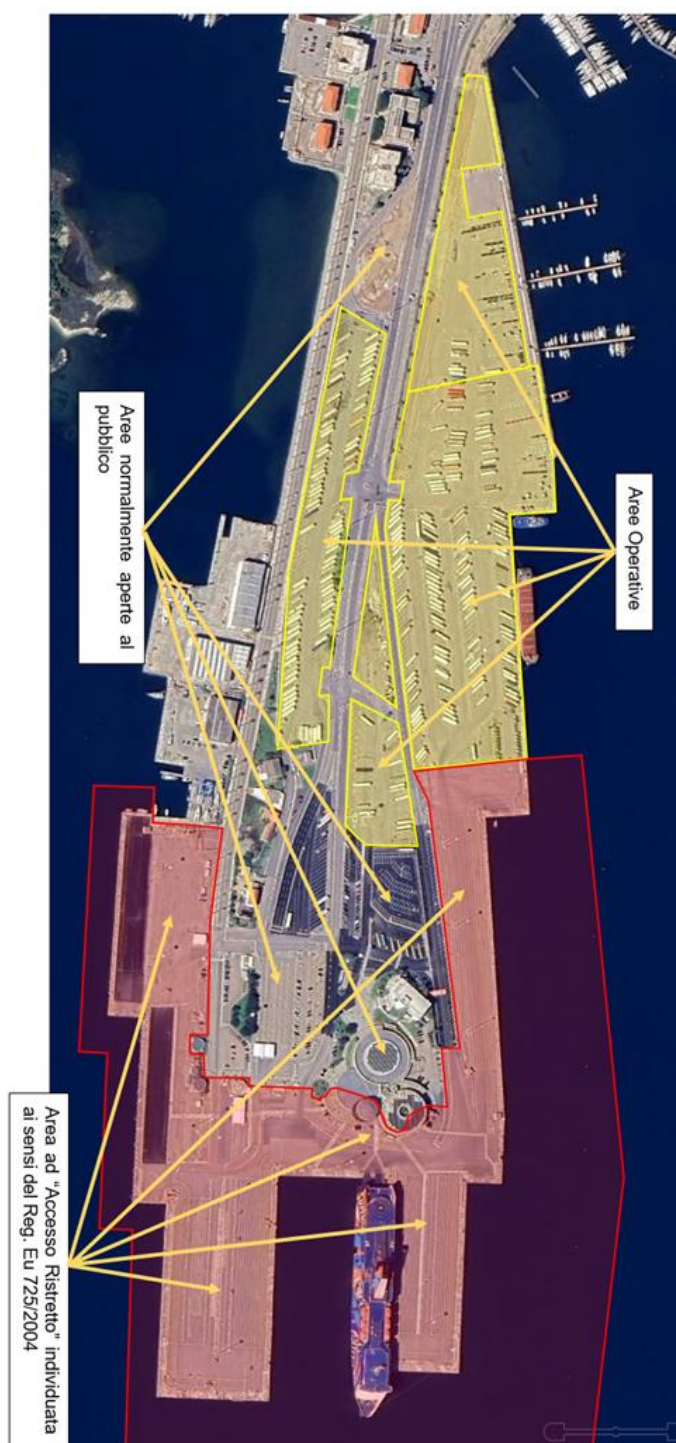
- a) trasmissione al Comune di Olbia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna ed alle Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Olbia all'indirizzo www.guardiacostiera.it/Olbia, sezione ordinanze.

Olbia lì, *data della sottoscrizione digitale*

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO

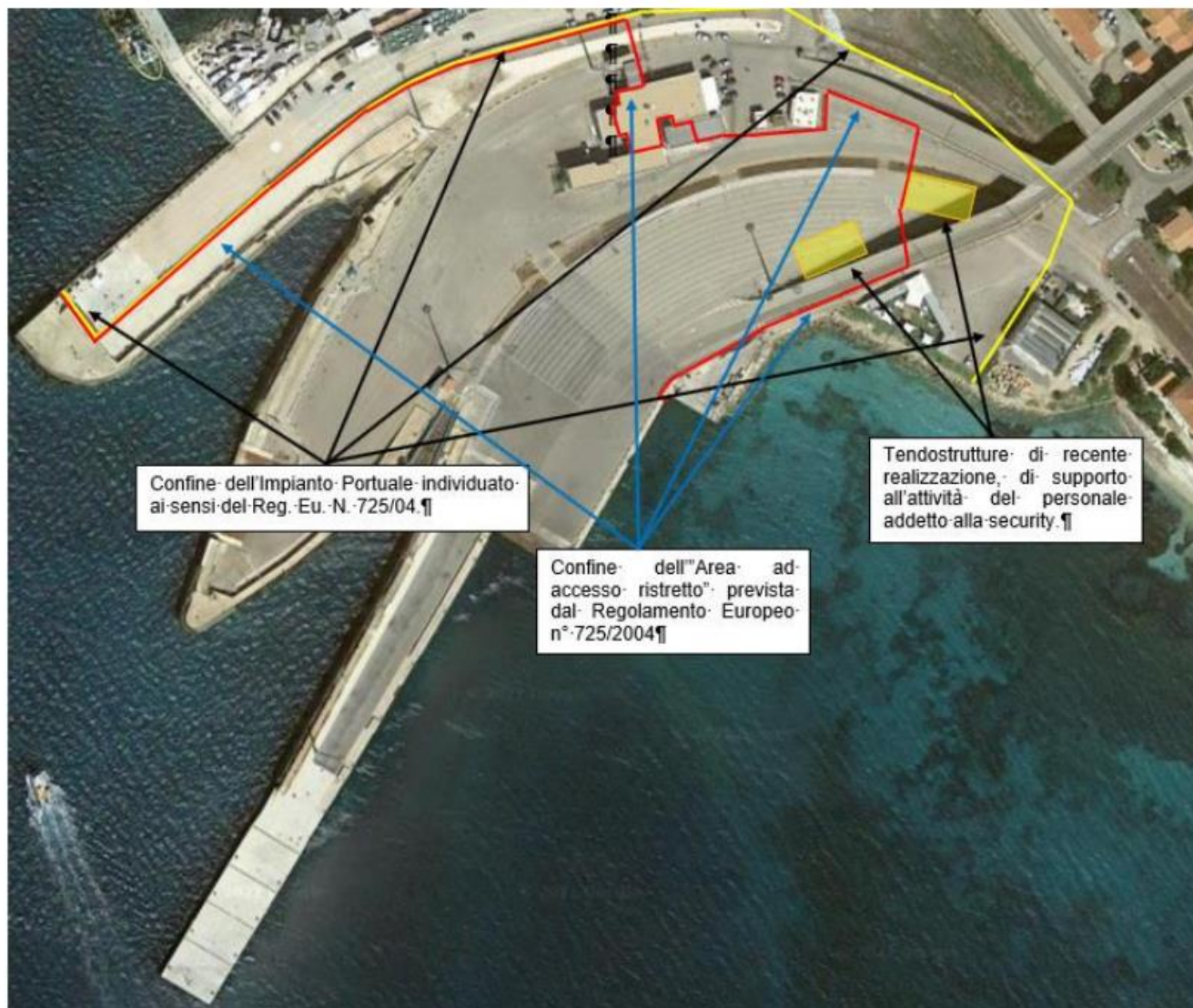
(Porto Isola Bianca ITOLB-0003)



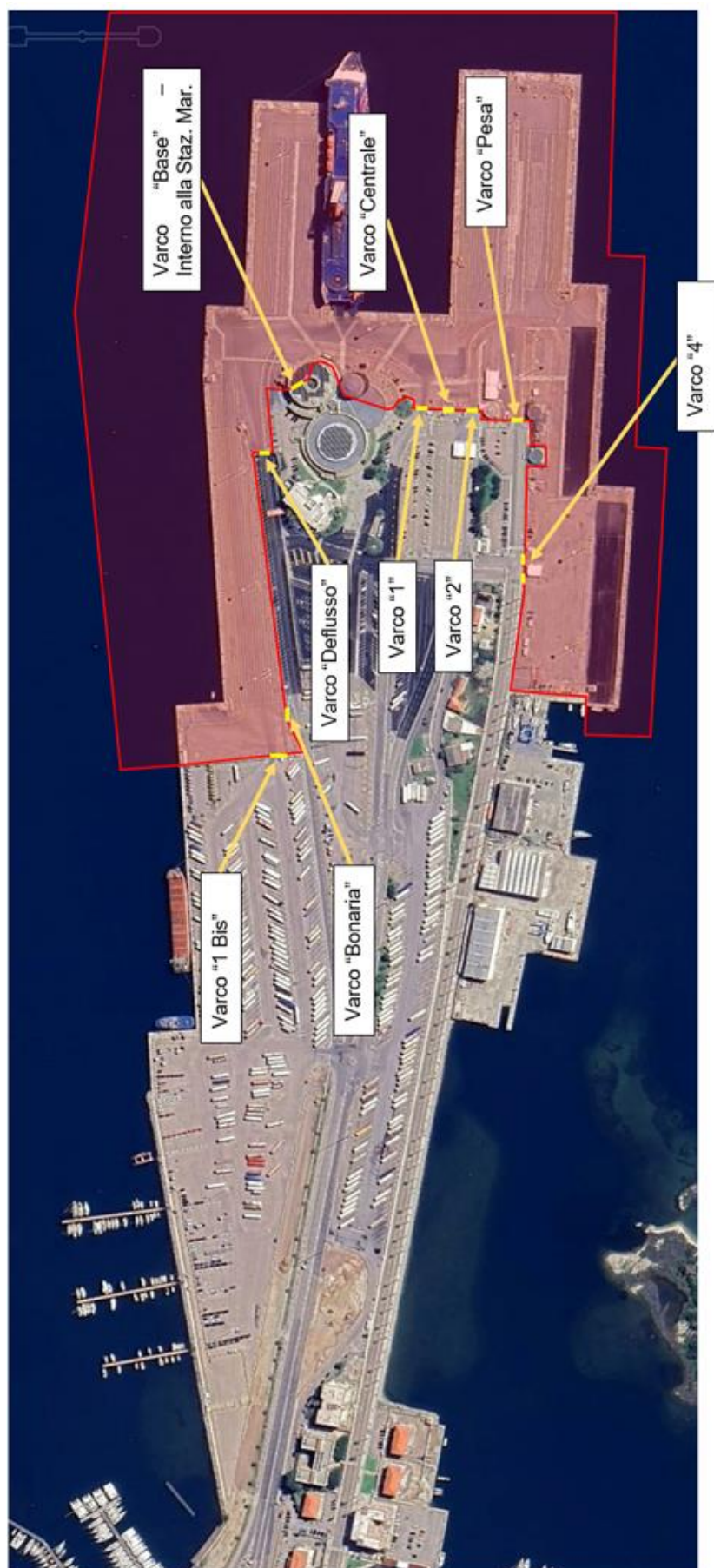
(Porto Cocciani - ITOLB-0002)



Terminal passeggeri – Golfo Aranci ITGAI-0001



Porto Isola Bianca ITOLB-0003 - Varchi



Porto Cocciani - ITOLB-0002 – Varchi



Terminal passeggeri – Golfo Aranci ITGAI-0001 . Varchi

